

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2022, N. 87

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2020, N. 13
(MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
AL LAVORO AUTONOMO A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2020)

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2020, n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19) le parole: "TAEG bancario" sono sostituite dalla parola: "TAN".

2. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 è aggiunta la seguente:

"b bis) resta impregiudicata la facoltà dell'istituto di credito di applicare, al contratto di finanziamento, un TAEG alle condizioni di mercato."

Art. 2

(Rifinanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della l.r. 13/2020)

1. Per le misure di sostegno previste al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, è autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 600.000,00 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative) già iscritte nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e conseguentemente il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022 è ridotto di euro 600.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
F.to Dino Latini